



**Revisione parziale della legge sugli stranieri (LStr), della legge sulle prestazioni complementari (LPC) e dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP):
accesso all'aiuto sociale delle persone alla ricerca di un impiego, scambio di dati tra autorità migratorie e servizi addetti alle prestazioni complementari e definizione della
qualità di lavoratore dei cittadini UE/AELS**

**Rapporto dei risultati della
consultazione svoltasi dal 2 luglio al 22 ottobre 2014**

Dicembre 2015

INDICE

I. Parte generale	3
1. Situazione iniziale	3
2. Elementi principali del progetto posto in consultazione	4
3. Tenore delle modifiche poste in consultazione	6
4. Partecipanti alla consultazione	9
II. Risultati della consultazione	11
1. Considerazioni generali	11
a) Tendenze	11
b) Considerazioni di fondo	11
2. Esclusione dall'aiuto sociale delle persone alla ricerca di un impiego (art. 29a AP-LStr)	13
a) Campo d'applicazione dell'articolo 29a AP-LStr	13
b) Collocazione dell'articolo 29a AP-LStr nella legge sugli stranieri	13
3. Perdita della qualità di lavoratore (art. 61a AP-LStr)	13
a) Considerazioni generali	13
b) Mancanza di chiarezza e necessità dell'articolo 61a AP-LStr	14
c) Definizione dei concetti di disoccupazione volontaria e involontaria	14
d) Cessazione dell'attività lucrativa durante il primo anno di soggiorno per titolari di un permesso di breve durata (cpv. 1)	14
e) Parità di trattamento e di disciplinamento per i titolari di permessi di breve durata (cpv. 1, 2 et 3)	15
f) Perdita del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di dimora durante il primo anno di soggiorno (cpv. 2)	15
g) Mantenimento della qualità di lavoratore durante il versamento di indennità di disoccupazione (cpv. 3)	15
h) Esclusione dall'aiuto sociale (cpv. 4)	16
i) Perdita del diritto di soggiorno dopo i primi dodici mesi di soggiorno (cpv. 5 e 6)	16
j) Le nozioni del capoverso 6 e i suoi effetti sul mantenimento della qualità di lavoratore	16
4. Scambio di dati (art. 97 cpv. 3 lett. f e cpv. 4 AP-LStr; art. 26^{bis} AP-LPC)	17
a) Considerazioni generali	17
b) Modifiche proposte nella legge sulle prestazioni complementari	18
c) Dati da trasmettere (concretizzazione in sede di ordinanza)	18
d) Osservazioni specifiche in merito all'articolo 97 capoverso 3 lettera f e capoverso 4 AP-LStr	19
5. Modifica dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (art. 18 cpv. 2 AP-OLCP)	19
6. Altre proposte	19

I. Parte generale

1. Situazione iniziale

Nel rapporto del 4 luglio 2012 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione, il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'immigrazione degli ultimi anni ha prodotto effetti perlopiù positivi sullo sviluppo economico della Svizzera consentendole di conservare la propria prosperità. Tuttavia, ha anche riconosciuto che l'immigrazione degli ultimi anni ha acuito la necessità di riforme interne in diversi settori, in particolare in materia d'integrazione, di mercato degli alloggi, di pianificazione delle infrastrutture e del territorio nonché di formazione. Sono in corso svariati lavori in tali ambiti.

Parallelamente all'introduzione (progressiva) della libera circolazione delle persone sono state adottate misure accompagnatorie: vengono applicate in modo efficace e quindi permettono di evitare potenziali derive della libera circolazione delle persone. Negli ultimi anni il Consiglio federale ha messo a punto un certo numero di strumenti per combattere in particolare l'ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale o il dumping salariale e sociale, nonché per intensificare il controllo delle condizioni di ammissione.

Tuttavia, ultimamente è emersa la scarsa chiarezza riguardo alla concessione dell'aiuto sociale e del diritto di soggiorno, in particolare nei confronti di chi entra in Svizzera per cercare un lavoro o cessa la propria attività lucrativa durante il soggiorno in Svizzera. L'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ha evidenziato prassi divergenti in materia. Appare inoltre necessario creare le basi legali per consentire alle autorità migratorie e ai servizi addetti alle prestazioni complementari di scambiarsi informazioni sul versamento di prestazioni complementari e il cambiamento di statuto dei cittadini stranieri.

Il 15 gennaio 2014 il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di porre in consultazione una revisione del diritto in materia di stranieri e della legge sulle prestazioni complementari (LPC).

Le modifiche poste in consultazione vanno nella direzione auspicata dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) nel suo rapporto del 4 aprile 2014 sul soggiorno degli stranieri nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che ne fa esplicita menzione introducendo le raccomandazioni 2, 5 e 8¹.

Nel suo rapporto del 6 novembre 2014, la CdG-N si dice soddisfatta delle misure previste dal presente progetto, apprezzando quindi che il Consiglio federale ha avviato l'elaborazione delle basi legali necessarie per istituire uno scambio d'informazioni tra le autorità migratorie e i servizi addetti alle prestazioni complementari. La CdG-N giudica adeguate le misure previste, tese a chiarire la situazione giuridica per quel che riguarda la possibilità di ritirare il permesso di soggiorno a cittadini UE/AELS disoccupati (raccomandazioni 2 e 8). In compenso ha trasformato in postulato² tre raccomandazioni che chiedevano al Consiglio federale di far luce sui motivi alla base delle prassi cantonali divergenti nell'attuazione dell'ALC. Nel quadro della consultazione, svoltasi dal 2 luglio al 22 ottobre 2014, si sono espressi tutti i Cantoni e numerosi partiti e cerchie interessate (cfr. n. 4).

¹ Rapporto reperibile sul sito: www.parlement.ch > Organi e loro membri > Commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione CdG > rapporti > rapporti 2014 > 04.04.2014 «Soggiorno degli stranieri nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone». Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale.

² Postulato 14.4005 Chiarimento delle cause delle differenze tra i Cantoni nell'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

2. Elementi principali del progetto posto in consultazione

Il progetto di revisione posto in consultazione verte sui tre punti seguenti:

a) Esclusione dall'aiuto sociale di persone alla ricerca di un impiego (modifica della LStr e dell'OLCP)

Le persone alla ricerca di un impiego durante un soggiorno fino a tre mesi nel quadro della libera circolazione delle persone possono essere escluse dall'aiuto sociale per la durata di tale soggiorno, in quanto l'ALC prevede espressamente tale misura (art. 2 par. 1 sottopar. 2 Allegato I ALC). Attualmente, non esiste alcuna disposizione federale che disciplini la questione, ossia specifichi se accordare o no l'aiuto sociale a stranieri che entrano in Svizzera alla ricerca di un impiego. Le norme esistenti si situano a livello cantonale. Le legislazioni e la prassi in materia di concessione dell'aiuto sociale a stranieri in cerca di lavoro divergono fortemente da un Cantone all'altro, ragion per cui il testo proposto punta a uniformarle. L'articolo 29a intende escludere, su scala federale, dall'aiuto sociale gli stranieri che giungono in Svizzera al solo scopo di cercarvi un lavoro; l'esclusione si applica anche ai loro familiari. Tale precisazione chiarisce l'attuale situazione e garantisce la certezza del diritto.

Inoltre il progetto posto in consultazione propone d'integrare l'ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP), per specificare che le persone desiderose di ottenere un permesso di breve durata (soggiorni oltre i tre mesi) per cercare un impiego devono disporre dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento durante il soggiorno in Svizzera. Tale modifica è entrata in vigore il 1° aprile 2015.

b) Scambio di dati tra le autorità migratorie e i servizi addetti alle prestazioni complementari (modifiche della LStr e della LPC)

In base all'ALC una persona che soggiorna in uno Stato contraente senza esercitare alcuna attività lucrativa deve disporre di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, altrimenti il suo diritto di soggiorno viene a cadere. In linea di massima, chi non adempie le condizioni non può quindi percepire prestazioni complementari. Tuttavia, le autorità migratorie spesso non dispongono delle informazioni necessarie per revocare i permessi di soggiorno.

Lo scambio di dati proposto tra i servizi addetti alle prestazioni complementari e le autorità cantonali della migrazione consente di migliorare il flusso d'informazioni nel senso auspicato. Rivedendo la LPC e la LStr, s'intende creare le basi legali necessarie. La normativa proposta riguarda, in linea di massima, tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa. La comunicazione dei dati si limiterebbe alle prestazioni complementari rette dal diritto federale.

Il progetto prevede d'introdurre nella LStr una disposizione che impone di comunicare la concessione di prestazioni complementari. Tale obbligo di comunicazione figurerà nella LStr, in analogia alla corrispondente disposizione nel diritto delle assicurazioni sociali (LPC). L'autorità cantonale della migrazione informata in virtù della LPC del fatto che una persona percepisce prestazioni complementari comunica d'ufficio l'eventuale mancata proroga o la revoca del permesso di soggiorno all'organo incaricato di fissare e pagare le prestazioni complementari. In tal modo è garantito che tali servizi possano verificare se il beneficiario ha effettivamente diritto alle prestazioni. È previsto che il Consiglio federale specifichi ulteriormente le modalità e la portata della comunicazione dei dati nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

c) Perdita del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore (modifica della LStr)

Il progetto prevede che, in caso di cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria nei primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera, la persona che ha ottenuto un permesso di breve durata (permesso L UE/AELS) al fine di esercitare un'attività lucrativa nel quadro dell'ALC perde il diritto di soggiorno in qualità di lavoratore allo scadere del permesso – anche se perde l'impiego prima della scadenza del permesso di breve durata. Se l'interessato percepisce indennità di disoccupazione oltre tale data, il suo diritto di soggiorno in qualità di lavoratore si estingue non appena cessa il versamento delle indennità. Scaduto tale termine e in conformità con l'ALC, la persona può continuare a soggiornare in Svizzera per una durata di sei mesi al fine di cercare un impiego. In tal caso, tuttavia, il suo statuto cambia: non beneficia più della qualità di lavoratore, ma di quello di persona alla ricerca di un impiego, pertanto esclusa dall'aiuto sociale.

Quanto ai titolari di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) nella medesima situazione, ossia disoccupati nei primi dodici mesi, essi perdono in linea di massima il diritto di soggiorno in qualità di lavoratore sei mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria oppure, se percepiscono indennità di disoccupazione, non appena cessa il versamento di tali indennità. Tuttavia, il soggiorno in qualità di lavoratore dev'essere prorogato se, alla scadenza dei termini citati, gli interessati dimostrano alle competenti autorità di cercare attivamente un impiego e di avere reali opportunità di essere assunti. L'ALC non consente di escluderli dall'aiuto sociale durante tale periodo.

Il progetto disciplina anche l'estinzione del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore per i titolari di permessi di dimora UE/AELS che cessano l'attività lucrativa dopo i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera. La legislazione attuale e l'ALC non si esprimono in merito. Il Tribunale federale³ ha di recente ammesso il principio della revocabilità di un permesso di dimora UE/AELS nei primi cinque anni di validità, visto che il titolare può perdere la qualità di lavoratore durante tale periodo se sono riunite determinate circostanze. Il progetto mira a rispondere a tale quesito definendo come principio che l'interessato può continuare a soggiornare in Svizzera per sei mesi dopo la fine della sua attività lucrativa se non percepisce indennità di disoccupazione; se invece ne riceve, il suo diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo l'ultimo versamento. Tale periodo però non è assoluto: infatti il progetto impone alle autorità competenti di prorogare il permesso a chi può dimostrare di cercare attivamente un impiego e di avere reali opportunità di essere assunto. Fintanto che beneficia di un diritto di soggiorno, l'interessato non può essere escluso dall'aiuto sociale poiché l'ALC non lo consente. La normativa proposta permette quindi di evitare possibili casi di rigore in presenza di reali opportunità d'assunzione.

Inoltre le autorità competenti hanno sempre la possibilità, in virtù del diritto vigente, di esaminare se la persona può avvalersi di un altro diritto di soggiorno secondo l'ALC (soggiorno senza attività lucrativa, ricongiungimento familiare, ecc.).

La normativa proposta costituisce un'attuazione dell'ALC allo scopo di uniformare le prassi cantonali dal momento che l'ALC non prevede disposizioni chiare in materia. La normativa proposta si fonda quindi sull'interpretazione dell'ALC e delle decisioni di fondo della Corte di giustizia dell'UE, come pure sulla prassi del Tribunale federale.

³ DTF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014.

3. Tenore delle modifiche poste in consultazione

Legge federale sugli stranieri (LStr)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁴,
decreta:

I

La legge del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 29a **Esclusione dall'aiuto sociale**

I cittadini stranieri che soggiornano in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i loro familiari non fruiscono dell'aiuto sociale.

Art. 61a **Estinzione del diritto di soggiorno di persone con attività lucrativa titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora UE/AELS**

¹ Il diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS con attività lucrativa si estingue allo scadere della durata di validità del permesso. Ciò vale anche in caso di cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria laddove la cessazione sia intervenuta prima dello scadere della durata del contratto di lavoro fissata originariamente.

² Il diritto di soggiorno delle persone esercitanti attività lucrativa titolari di un permesso di dimora UE/AELS si estingue sei mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria laddove la cessazione sia intervenuta durante i primi dodici mesi di soggiorno. È fatto salvo il capoverso 6.

³ Se il versamento delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione si protrae oltre lo scadere della durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata od oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 2, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento delle indennità. Per i titolari di un permesso di dimora UE/AELS è fatto salvo il capoverso 6.

⁴ I titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS la cui durata di validità è scaduta, che fanno uso della possibilità di soggiornare fino a sei mesi in cerca di un impiego (art. 2 par. 1 sottopar. 2 Allegato I ALC) sono esclusi dall'aiuto sociale.

⁵ In caso di cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione involontaria dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno delle persone con attività lucrativa titolari di un permesso di dimora UE/AELS si estingue sei mesi dopo:

- a. la cessazione dell'attività lucrativa per disoccupazione, oppure
- b. la fine del versamento delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

⁶ Il diritto di soggiorno delle persone con attività lucrativa titolari di un permesso di dimora UE/AELS non si estingue dopo lo scadere dei termini di cui ai capoversi 2, 3 e 5, se:

- a. l'interessato dimostra di cercare attivamente un impiego e
- b. vi sono reali opportunità d'assunzione.

Art. 97 cpv. 3 lett. f e 4

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- f. il pagamento delle prestazioni complementari annue conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2006⁶ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

⁴ **FF 2014 ...**

⁵ **RS 142.20**

⁶ **RS 831.30**

⁴, in virtù dell'articolo 26^{bis} LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare annua, notifica spontaneamente all'organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora.

II

La legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 26^{bis} Comunicazione di dati alle autorità degli stranieri

Ai fini della verifica del diritto di risiedere in Svizzera, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità degli stranieri, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri, e in deroga all'articolo 33 LPGA, dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RS 142.20

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio

(Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

decreta:

I

L'ordinanza del 22 maggio 2002⁸ sull'introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2

² Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2014.

...2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁸ RS 142.203

4. Partecipanti alla consultazione

Cantoni:

AG	Argovia, Consiglio di Stato
AI	Appenzello Interno, Consiglio di Stato
AR	Appenzello Esterno, Consiglio di Stato
BE	Berna, Consiglio di Stato
BL	Basilea Campagna, Consiglio di Stato
BS	Basilea Città, Consiglio di Stato
FR	Friburgo, Consiglio di Stato
GE	Ginevra, Consiglio di Stato
GL	Glarona, Consiglio di Stato
GR	Grigioni, Consiglio di Stato
JU	Giura, Governo
LU	Lucerna, Consiglio di Stato
NE	Neuchâtel, Consiglio di Stato
NW	Nidvaldo, Consiglio di Stato
OW	Obvaldo, Consiglio di Stato
SG	San Gallo, Consiglio di Stato
SH	Sciaffusa, Consiglio di Stato
SO	Soletta, Consiglio di Stato
SZ	Svitto, Consiglio di Stato
TG	Thurgovia, Consiglio di Stato
TI	Ticino, Consiglio di Stato
UR	Uri, Consiglio di Stato
VD	Vaud, Consiglio di Stato
VS	Vallese, Consiglio di Stato
ZG	Zugo, Consiglio di Stato
ZH	Zurigo, Consiglio di Stato

Partiti:

I Verdi	
PDC	Partito popolare democratico
PLR	PLR Svizzera / I Liberali Radicali
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna:

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
UCS	Unione delle città svizzere

Altre cerchie interessate:

AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
ASSA	Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
CAVS/AI	Conferenza delle casse cantonali di compensazione
CDCGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CFM	Commissione federale della migrazione
CP	Centre patronal
COSAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
HEKS/EPER	Aiuto protestante svizzero
FER	Federazione delle imprese romande
FSB	Fremdenhass in der Schweiz Betroffener
GAS	Gastrosuisse
HS	Hotelleriesuisse
HBB	Camera del commercio di Basilea Città e Basilea Campagna
OASI	Osservatorio dell'aiuto sociale e dell'inserimento
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
SSIC	Società svizzera degli Impresari-Costruttori
TS	Travail Suisse
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USDRCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera
FARES	Federazione associazioni dei pensionati e d'autoaiuto in Svizzera
VZH	Camera del commercio di Zurigo

II. Risultati della consultazione

1. Considerazioni generali

a) Tendenze

Hanno partecipato alla consultazione 26 Cantoni, 5 partiti (PS, PDC, I Verdi, PLR, UDC) e 26 organizzazioni delle cerchie interessate e delle associazioni mantello.

La grande maggioranza degli interpellati approva l'obiettivo di combattere gli abusi possibili nell'ambito dell'aiuto sociale e dell'ALC. In molti si dicono favorevoli anche all'idea di armonizzare le prassi cantonali in materia di aiuto sociale e di chiarire la situazione per quanto attiene alla perdita della qualità di lavoratori. Taluni puntualizzano che queste misure avrebbero dovuto essere attuate da tempo.

Va notato che una grande maggioranza degli interpellati, i Cantoni in particolare, esprime serie riserve sulla proposta di ritoccare la LStr modificando la qualità di lavoratore. In molti ritengono infatti che la modifica prevista non apporti molta chiarezza all'atto pratico. Sono numerose e talvolta contraddittorie le migliorie proposte, ragion per cui è difficile individuare una linea comune vista la tecnicità dell'oggetto. Riporteremo comunque le principali osservazioni pervenute (cfr. n. 3).

Per contro, le modifiche proposte in materia di scambio di dati sono state accolte favorevolmente. Nondimeno si delineano due proposte complementari: da un lato un obbligo di segnalare il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità oltre a quello, previsto nel progetto iniziale, di comunicare la riscossione di prestazioni; dall'altro la modifica di un articolo della LPC per escludere esplicitamente il pagamento di prestazioni complementari agli stranieri senza di titolo di soggiorno in Svizzera.

La modifica dell'OLCP è generalmente plaudita, come pure il fatto di escludere dall'aiuto sociale le persone che entrano in Svizzera alla ricerca di un impiego.

Viste la densità tecnica dei pareri giunti e la portata dell'oggetto trattato, riportiamo qualche osservazione di carattere generale per evidenziare alcuni aspetti rilevanti.

b) Considerazioni di fondo

AI, AR, JU, **USI**, HBB, UCS, ACS, ASSA, VZH, HS, GAS, USDCR, USC e FER approvano il progetto nel suo insieme.

BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, VD, NW, OW, SH, SO, TG, TI, UR, AUSL, ASM, USAM e SSIC approvano il progetto con riserva delle loro osservazioni in merito alle varie disposizioni.

CP, PRL e UDC deplorano la tardività di tali misure.

USS ritiene che gran parte del progetto vada nella direzione sbagliata in quanto finisce per deteriorare la situazione sia dei migranti sia dei lavoratori, e pertanto respinge il progetto.

FARES ritiene che il progetto non apporti cambiamenti e respinge il principio dello scambio di dati.

BE sottolinea che il progetto focalizza la lotta agli abusi sulla qualità di lavoratore, ma ritiene che sia altrettanto importante intervenire tenendo conto dei datori di lavoro. BE si pronuncia nello specifico soltanto sullo scambio d'informazioni automatico.

BS e GE giudicano le disposizioni sull'esclusione dall'aiuto sociale incompatibili con la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di aiuto sociale. Questo

non significa che in linea di massima non possa essere ragionevole limitare il diritto all'aiuto sociale. GE auspicherebbe inoltre che le autorità federali approfondiscano la questione della competenza alla luce dell'articolo 115 Cost. prima di sottoporre il progetto al Parlamento.

NE e GR esprimono dei dubbi sulla collocazione nella LStr delle disposizioni sull'estinzione del diritto di soggiorno in caso di cessazione dell'attività lucrativa o di riscossione dell'aiuto sociale da parte di cittadini UE/AELE, ai quali la LStr si applica soltanto a titolo sussidiario.

GR sostiene che le disposizioni riguardanti unicamente i cittadini europei dovrebbero figurare nell'OLCP e non nella LStr.

OW propone di esaminare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno di sei mesi alla prima entrata in Svizzera, anche se il contratto di lavoro è di durata illimitata. Allo scadere dei sei mesi, il permesso può essere prorogato di quattro anni e mezzo se il datore di lavoro dimostra che il periodo di prova è stato superato con successo e che il lavoratore è assunto per una durata indeterminata.

SO approva il progetto, ma si dice dubbioso sul fatto che l'articolo 61a LStr, nella forma attuale, introduca i chiarimenti auspicati.

VD esprime delle riserve in merito agli effetti della prevista definizione della qualità di lavoratore. Non ritiene impossibile che l'attuazione del progetto abbia ripercussioni perverse. L'approccio restrittivo riguardo alle condizioni di soggiorno per i cittadini UE/AELS cela il rischio di indurre taluni ad accettare qualsiasi condizione lavorativa o salariale per mantenere il permesso di soggiorno. In tal senso sarebbe opportuno rinforzare le misure d'accompagnamento, in particolare per quanto riguarda il controllo del mercato del lavoro.

ASM apprezza il tentativo della Confederazione di chiarire le questioni legate alla qualità di lavoratore e alla concessione dell'aiuto sociale a chi cerca un impiego. Il previsto articolo 29a è ritenuto sensato, mentre l'articolo 61a LStr è considerato inutile in quanto descrive semplicemente la situazione attuale secondo l'ALC e la giurisprudenza europea, senza rispondere alle domande che affliggono le autorità migratorie; per le autorità esecutive non ne deriva alcun plusvalore. ASM propone quindi di sopprimere tale disposizione, ossia di spostarla nell'OLCP se si pensa di mantenerla.

In sintesi la CFM è in linea di massima favorevole all'adozione di misure per contenere possibili abusi dell'aiuto sociale e armonizzare le prassi cantonali divergenti. Stanti queste considerazioni, la CFM guarda al set di misure con un certo scetticismo e propone di codificare le misure antiabuso in una legge quadro applicabile all'intera popolazione.

Nell'insieme, COSAS apprezza l'impegno della Confederazione teso a eliminare i dubbi di natura giuridica. Sostiene gli sforzi di armonizzazione su scala federale, ma giudica problematico collocare in svariate leggi federali le disposizioni in materia di aiuto sociale. Ne risulta una situazione poco chiara, anche perché l'aiuto sociale è organizzato sul piano cantonale. Pertanto COSAS preferirebbe che l'aiuto sociale venisse armonizzato in una legge quadro sull'aiuto sociale.

SP approva il progetto, che considera compatibile con l'ALC.

PPD, UDC e PLR approvano il progetto deplorando il ritardo con il quale il Consiglio federale procede a queste migliorie attese da tempo.

I Verdi approvano il progetto nel suo insieme, ma ne evidenziano la scarsa chiarezza, in particolare all'articolo 61a LStr.

Il PLR sottolinea che le misure proposte dal Consiglio federale sono già contenute nell'ALC e chiede al Parlamento e al Governo una legislazione restrittiva per l'interpretazione dell'ALC.

2. Esclusione dall'aiuto sociale delle persone alla ricerca di un impiego (art. 29a AP-LStr)

a) Campo d'applicazione dell'articolo 29a AP-LStr

AG, SO, GR, SG, ASM, CDCGP e FER si dicono favorevoli al progetto.

USI si dichiara d'accordo con il principio, chiedendo tuttavia che la disposizione si applichi anche alle persone che già si trovano in Svizzera e cercano un impiego.

FR, NE e I Verdi ritengono che la restrizione ai soli soggiorni iniziali non figura nel testo di legge.

FR giudica inoltre poco chiari i motivi di tale restrizione visto che l'articolo 2 paragrafo 1 Allegato 1 ALC comprende sia i soggiorni iniziali sia quelli successivi a un altro soggiorno. Non vi è motivo d'introdurre una distinzione che l'ALC non prevede. Il commento va rivisto affinché l'articolo contempri tutte le situazioni di persone alla ricerca di un impiego, senza distinzioni.

AR, ZG, TS, SIC Svizzera e USS propongono di specificare che l'articolo si applica alla prima entrata in Svizzera.

NW chiede che il progetto si applichi anche a chi è già titolare di un permesso di soggiorno.

SSIC chiede di modificare l'articolo 29a affinché i cittadini UE/AELS qualificati e/o attivi nel settore terziario siano esclusi dall'aiuto sociale per un massimo di sei mesi.

b) Collocazione dell'articolo 29a AP-LStr

BL approva la disposizione e si chiede se la modifica non vada inserita nella legislazione in materia di aiuto sociale o nella legge federale sull'assistenza (LAS; RS 851.1).

LU e BS si chiedono se l'articolo 29a, applicabile unicamente ai cittadini UE/AELE, vada veramente collocato nella LStr e se, in tal caso, non convenga eventualmente prevedere un rinvio all'ALC.

LU e BL propongono d'inserire l'esclusione dall'aiuto sociale nella legge federale sull'assistenza.

SO, GR e NE s'interrogano anch'essi sul collocamento di tale articolo nella LStr e propongono di inserirlo nell'OLCP.

CFM ritiene che vada piuttosto esaminata l'opportunità di stilare una legge quadro sull'aiuto sociale.

GE dubita che gli articoli 29a e 61 cpv. 4 AP-LStr poggino su una base costituzionale; il Cantone auspica un esame fondato sull'articolo 115 Cost.

3. Perdita della qualità di lavoratore (art. 61a AP-LStr)

a) Considerazioni generali

Parte degli interpellati (ZH, TG, SO e ASM, COSAS, FSB) propone di sopprimere l'articolo 61a LStr sia perché lo considera privo di plusvalore per la legislazione in vigore e l'attuazione da parte della giurisprudenza europea sia perché ritiene che la normativa proposta vada oltre quanto preveda l'attuale ALC (FR) o non chiarisca la situazione (PLR, AG, VS).

Altri esprimono riserve in merito alla portata delle modifiche poste in consultazione, ritenendo poco chiaro il progetto, e propongono numerosi cambiamenti (VD, FR, BL, BS, AR).

CFM si dice contraria all'estinzione automatica dei diritti di soggiorno.

PS e PDC si dichiarano d'accordo sul principio, mentre UDC e PLR giudicano insufficiente il progetto perché non definisce un limite temporale chiaro per la perdita della qualità di lavoratore. I Verdi e parte dei sindacati esprimono critiche temendo un deterioramento delle condizioni lavorative in seguito alla possibile perdita del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione. Per contro le associazioni dei datori di lavoro si sono dette favorevoli al progetto.

Inoltre SH e ZH si chiedono se la normativa prevista non vada inserita nell'ordinanza anziché nella LStr, la quale si applica soltanto a titolo sussidiario ai cittadini UE/AELS.

TS, COSAS e VD considerano problematico vincolare il diritto di soggiorno al contratto di lavoro in quanto ciò potrebbe indurre i lavoratori migranti di accettare cattive condizioni lavorative.

USI, HS e FER approvano il progetto.

Ad ogni modo, la maggior parte degli interpellati apprezza la volontà di garantire una pratica uniforme su scala nazionale, di trovare soluzioni e di fare chiarezza in tale ambito.

La grande maggioranza degli interpellati propone di modificare l'articolo 61a LStr. Qui di seguito riportiamo le proposte principali.

b) Mancanza di chiarezza e necessità dell'articolo 61a AP-LStr

AR, BL, BS, FR, LU, GR, SO, TG, VD, ZH, ASM, COSAS e PLR giudicano poco chiaro l'articolo 61a AP-LStr e ritengono che non risolva (abbastanza) la situazione per chi opera sul campo.

AG e PLR sono del parere che il progetto non adempia il mandato della Commissione parlamentare: la nuova disposizione non risolve nulla all'atto pratico e non chiarisce la situazione, nonostante le richieste avanzate nel rapporto CdG. Il tenore è troppo complesso, l'articolo va riformulato. Gli interpellati chiedono due disposizioni, una per i permessi di breve durata, l'altra per i permessi di dimora.

c) Definizione dei concetti di disoccupazione volontaria e involontaria

AG, TG, GE, PLR, BL, SO, SG, VD, ZH, ASM, CDCGP, COSAS e PLR deplorano che il progetto non definisca il concetto di disoccupazione involontaria e auspicano una definizione. Ritengono altrettanto opportuno chiarire la situazione in caso di disoccupazione volontaria. GR, LU e ASM auspicherebbero altresì che l'articolo 61a LStr si pronunci sulla qualità di lavoratore in caso di dimissioni, di malattia, d'incidente e d'invalidità.

FR ritiene vada specificato nel titolo che l'articolo 61a AP-LStr contempla esclusivamente le situazioni di disoccupazione volontaria.

d) Cessazione dell'attività lucrativa durante il primo anno di soggiorno per titolari di un permesso di breve durata (cpv. 1)

Secondo GR, LU, SH, SG, ZH e ASM, i titolari di permessi di breve durata che perdono l'impiego prima che scada il loro permesso di breve durata vanno considerati come persone alla ricerca di un impiego e quindi esclusi dall'aiuto sociale dal momento in cui cessano la loro attività. Questi interpellati ritengono pertanto che la qualità di lavoratore si estingua al termine dell'attività lucrativa anche se il permesso di breve durata è ancora valido.

Analoghe le osservazioni formulate da BL, SZ, UR e AUSL, i quali propongono che il diritto di soggiorno si estingua allo scadere di un periodo di sei mesi o al termine del versamento delle indennità di disoccupazione, sia per i titolari di un permesso di breve durata sia per i titolari di un permesso di dimora.

In tal senso, BS contesta altresì il fatto che la qualità di lavoratore possa essere mantenuta oltre il termine di sei mesi dopo la cessazione dell'attività, ritenendo tale normativa contraria alla direttiva CE 2004/38.

Taluni ritengono che il capoverso vada soppresso in quanto duplice dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LStr (ZH, SH, ASM).

SIC Svizzera propone di citare anche la riserva per permessi di breve durata indicata al capoverso 6.

e) Parità di trattamento e di disciplinamento per i titolari di permessi di breve durata (cpv. 1, 2 et 3)

BL giudica poco chiaro il tenore del capoverso 1 in quanto può dar adito a interpretazioni divergenti. Una delle possibili interpretazioni è che il diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di breve durata si estingue allo scadere del permesso di soggiorno, il che potrebbe implicare – a seconda dei casi – che il titolare di un permesso di breve durata abbia un diritto di soggiorno più lungo di quello di un titolare di un permesso di dimora nella medesima situazione. Una tale ineguaglianza è insostenibile. In tal caso andrebbe previsto un termine di sei mesi anche per i titolari di permessi di breve durata (come al cpv. 2).

LU, SZ, UR e AUSL chiedono parità di trattamento senza distinzione tra titolari di permessi di breve durata e di dimora che perdono l'impiego durante il primo anno di soggiorno. Propongono che il diritto di soggiorno si estingua in entrambi i casi allo scadere di un termine di sei mesi o alla fine del versamento delle indennità di disoccupazione.

f) Perdita del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di dimora durante il primo anno di soggiorno (cpv. 2)

TS e HBB respingono il termine di sei mesi previsto per la perdita della qualità di lavoratore dei titolari di un permesso di breve durata o di dimora, in quanto ciò comporta un'incertezza giuridica per i lavoratori stranieri.

OW ritiene che la riserva del capoverso 6 aumenta il potenziale di abusi. Il diritto di soggiorno dovrebbe estinguersi sei mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa anche per i titolari di un permesso B.

g) Mantenimento della qualità di lavoratore durante il versamento di indennità di disoccupazione (cpv. 3)

FR ritiene che il periodo definito al capoverso 3 (= durante il versamento di indennità di disoccupazione) è da considerarsi consacrato alla ricerca d'impiego da parte dei titolari di un permesso di breve durata, che quindi andrebbero esclusi dall'aiuto sociale (art. 24 all. 1 ALC).

ASM, SH e ZH contestano il fatto di mantenere la qualità di lavoratore fino al termine del versamento delle indennità giornaliere (ZH). Chiedono nondimeno che tale qualità venga limitata al periodo nel quale sono versate indennità giornaliere; in tal modo, il diritto di soggiorno terminerebbe – fatto salvo il capoverso 6 – non appena le indennità giornaliere sono sospese o scadute. NE rileva un'incoerenza terminologica in tal senso nella versione francese, dove

l'espressione utilizzata nel rapporto esplicativo non corrisponde a quella figurante nel testo di legge.

h) Esclusione dall'aiuto sociale (cpv. 4)

VS giudica inutile il capoverso 4 e lo vorrebbe stralciato, ma ritiene che l'articolo 61a AP-LStr vada inserito nell'ordinanza.

ASM è del parere che il capoverso 4 vada stralciato, visto che la questione è già disciplinata nell'articolo 29a AP-LStr.

BL rileva che alla luce delle varie specie di «ricerca di un impiego» (secondo l'art. 2 par. 1 all. I ALC oppure in qualità di lavoratore come nei casi del cpv. 3), le autorità dell'aiuto sociale devono rivolgersi alle autorità migratorie per ogni domanda di assistenza da parte di titolari di permessi di breve durata, al fine di individuare il loro statuto. Infatti il permesso stesso non consente (più) di evincere tale informazione.

GE ritiene che il capoverso 4 andrebbe disciplinato in un articolo a parte della LStr. Per LU il capoverso 4 andrebbe riunito in un unico articolo con quanto disposto all'articolo 29a AP-LStr.

BS specifica che un permesso per la ricerca di un impiego andrebbe concesso soltanto a chi non ha percepito indennità di disoccupazione per una durata superiore a sei mesi; ritiene inoltre che la validità del permesso andrebbe adattata al caso specifico. Resterebbe comunque possibile prorogare i permessi per la ricerca di un impiego fondandosi sull'articolo 18 capoverso 3 OLC.

PPD sottolinea di non volere che le persone sprovviste della qualità di lavoratore possano beneficiare dell'aiuto sociale.

i) Perdita del diritto di soggiorno dopo i primi dodici mesi di soggiorno (cpv. 5 e 6)

SH, ZH e ASM fanno notare che al capoverso 5 manca la riserva del capoverso 6.

SZ, UR, FR, GL e AUSL ritengono superfluo il capoverso 6, che di fatto prolunga il termine del capoverso 5. FR fa notare che il mantenimento della qualità di lavoratore per sei mesi aggiuntivi non ha ragione d'essere, in quanto consente semplicemente di accedere più a lungo alle prestazioni dell'aiuto sociale. FR è del parere che, una volta terminato il versamento delle indennità di disoccupazione, la persona è da considerarsi alla ricerca di un impiego e può essere esclusa dall'aiuto sociale.

NE propone che il diritto di soggiorno si estingua sei mesi dopo la fine dell'attività lucrativa o al termine del versamento delle indennità di disoccupazione.

BS s'interroga sulla revoca del permesso di dimora prima che scadano i cinque anni.

PLR ritiene che il termine di sei mesi del capoverso 5 vada stralciato.

j) Le nozioni del capoverso 6 e i suoi effetti sul mantenimento della qualità di lavoratore

Le nozioni contenute nel capoverso 6 hanno suscitato numerose critiche, da un lato perché considerate indeterminate, ma dall'altro perché il capoverso 6 consente di prolungare la qualità di lavoratore oltre i termini fissati dai capoversi precedenti.

Sono molti gli interpellati che chiedono la concretizzazione di tali nozioni in sede di ordinanza (ASM, AR, ZH, VD, SO, NW, TG, SG, GR, BL, LU, SH, SZ, CDCGP, I Verdi) o la soppressione della possibilità offerta dal capoverso 6 (ASM, AUSL, OW, SH, UR, UDC, PLR, GL). FR deplora che il capoverso 6 non ponga un limite temporale alla qualità di lavoratore, mentre l'articolo 18 OLCP indica 12 mesi. BL e FR ritengono opportuno indicare un limite temporale.

4. Scambio di dati (art. 97 cpv. 3 lett. f e cpv. 4 AP-LStr; art. 26^{bis} AP-LPC)

a) Considerazioni generali

Tutti i Cantoni consultati, la maggior parte delle cerchie interessate (in particolare: USI, UCS, USAM, VHZ, HS) e dei partiti (PS, CVP, UDC, PLR), come pure ASM, AUSL, CDCGP si dicono favorevoli al principio dello scambio di dati.

OASI respinge il progetto in quanto contrario all'articolo 24 Allegato I ALC e alla giurisprudenza. USS respinge il principio dello scambio di dati.

JU approva il progetto, ma si stupisce del fatto che la collaborazione non si estende anche alle autorità dell'aiuto sociale.

PS parte dal principio che non è possibile revocare il diritto di soggiorno ai lavoratori stranieri che hanno lavorato in Svizzera in virtù dell'ALC e che, una volta pensionati, necessitano di prestazioni complementari – anche se non sono titolari di un permesso C. Dalla documentazione tale dato di fatto non si evince con sufficiente chiarezza, per cui il Consiglio federale è pregato di esplicitarlo nel messaggio.

Vari Cantoni e CAVS/AI fanno notare che sin da ora si delinea la necessità di coinvolgere tempestivamente nei lavori legislativi sia i servizi addetti alle prestazioni complementari sia le autorità migratorie, al fine di garantire la praticabilità dello scambio di dati.

Vari Cantoni (BE, NE, SZ, ZG, FR, GR, TG) rilevano come il commento al nuovo articolo 26^{bis} LPC indichi in maniera molto generica che il fatto di percepire prestazioni complementari comporta la revoca del permesso di dimora in Svizzera in conformità con l'ALC. Non sono citate le pertinenti disposizioni legali né il fatto che le prestazioni complementari sono assimilate all'aiuto sociale soltanto in virtù della giurisprudenza federale (cfr. p. es. DTF 135 II 265) e che quindi il permesso di dimora si estingue secondo l'articolo 24 paragrafo 8 Allegato I ALC. Auspicano pertanto che la situazione giuridica venga concretizzata nel messaggio e in particolare che venga esplicitato l'obbligo delle autorità migratorie di revocare il diritto di soggiorno in questi casi.

ZH e ASM approvano il progetto e propongono che i servizi addetti alle prestazioni complementari segnalino il momento in cui ha inizio il versamento.

AUSL approva lo scambio di dati proposto, ma chiede che la trasmissione sia, per quanto possibile, automatizzata ed elettronica.

CFM è in linea di principio favorevole allo scambio di dati in materia di prestazioni complementari, ma si dichiara assolutamente contraria all'estinzione automatica del diritto di soggiorno. Chiede un esame preliminare della situazione sulla base di criteri ben definiti: la revoca del permesso va presa in considerazione soltanto in presenza di un effettivo abuso.

b) Modifiche proposte nella legge sulle prestazioni complementari

Si delineano due proposte di modifica:

- **Diritto di comunicare alle autorità migratorie competenti il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC**

BE, FR, GL, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG e CAVS/AI propongono di integrare l'articolo 26^{bis} LPC affinché vengano comunicati anche i casi nei quali si ha unicamente il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC). Ritengono infatti che in tali casi possono verificarsi abusi più importanti di quanto non accada con il versamento di prestazioni annuali. La loro proposta non verte su uno scambio d'informazioni automatico, ma su un diritto di comunicazione.

SH fa notare che anche l'articolo 97 capoverso 3 LStr va integrato in tal senso.

- **Modifica dell'articolo 4 capoverso 1 LPC per escludere dalle prestazioni complementari le persone prive di titolo di soggiorno**

BE, GL, NE, NW, SO, SZ, TG, VS, ZG, TG, TI e CAVS/AI propongono inoltre di integrare l'articolo 4 capoverso 1 LPC affinché le persone prive di un titolo di soggiorno in Svizzera non percepiscano prestazioni complementari; infatti, attualmente la perdita del diritto di soggiorno non comporta necessariamente la perdita della dimora abituale in Svizzera (condizione sine qua non per l'ottenimento di prestazioni complementari). GL propone di specificare che le prestazioni complementari presuppongono il domicilio e la dimora abituale legale in Svizzera – questo per garantire che le persone per le quali è stata segnalata la mancata proroga o la revoca del permesso di dimora secondo l'articolo 97 capoverso 4 non continuino a percepire prestazioni complementari fino a quando non lasciano effettivamente la Svizzera.

c) Dati da trasmettere (concretizzazione in sede di ordinanza)

BL, BS, GL, GR, TG, ZH, ASM e PPD respingono il fatto che la comunicazione si limiti ai soli cittadini dell'UE/AELS visto che le informazioni potrebbero essere utili anche per i cittadini di Stati terzi.

GE ritiene mal concepito il progetto e chiede di definire chiaramente la cerchia degli interessati.

SG, ZG e BL ritengono ragionevole la proposta di limitare gli obblighi di comunicazione in presenza di un permesso di domicilio o dopo un soggiorno ininterrotto di dieci anni; lo stesso vale per la limitazione ai cittadini dell'UE/AELS. Per garantire la trasmissione completa dei dati, si dicono altresì favorevoli al deferimento dell'obbligo di comunicazione alle autorità migratorie del nuovo domicilio. Per BL va valutato anche la possibilità d'introdurre un limite temporale.

ZG ritiene che i casi seguenti andrebbero esentati dall'obbligo di comunicazione:

- l'interessato è titolare di un permesso di domicilio
- l'interessato soggiorna in Svizzera da oltre dieci anni regolarmente e ininterrottamente
- l'interessato proviene da uno Stato terzo (ossia non da uno Stato dell'UE/AELS)

Ai fini di una disposizione praticabile, BE, GR e NE chiedono di associare i servizi addetti alle prestazioni complementari alla definizione dei dati da trasmettere.

TG chiede di specificare se le autorità migratorie ricevono l'informazione soltanto nel caso di una decisione sul versamento o anche nel caso di una nuova decisione sull'ammontare del versamento; le disposizioni esecutive dovranno chiarire la questione.

d) Osservazioni specifiche in merito all'articolo 97 capoverso 3 lettera f e capoverso 4 AP-LStr

BS, AG, GR e NW approvano il progetto in linea di principio. Tuttavia la comunicazione aumenta l'onere lavorativo delle autorità migratorie, e AG si chiede se produrrà l'effetto desiderato in termini di revoca dei permessi.

FR propone inoltre che le autorità

incaricate di valutare la concessione di prestazioni dell'aiuto sociale siano a conoscenza della mancata proroga o della revoca del permesso di dimora. FR chiede quindi di includere nella disposizione la comunicazione spontanea di tale informazione ai servizi chiamati a determinare e versare l'aiuto sociale (art. 97 cpv. 4 LStr).

5. Modifica dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (art. 18 cpv. 2 AP-OLCP)

La maggior parte degli interpellati approva il progetto di modifica (SO, AG, BL, GE, OW, BS, FR, LU, ZH, ASM, AUSL, CDCGP, PS, PPD, UDC, PLR, USAM, UCS, ACS, VHZ, USC).

SH e TS respingono il progetto di modifica.

AG si chiede se l'articolo 18 capoverso 3 OLCP non vada stralciato.

BS ritiene che in applicazione della direttiva europea CE 2004/38 le persone che perdono l'impiego durante il primo anno di soggiorno e sono titolari di un permesso di breve durata UE/AELS possono cercare un impiego per sei mesi senza che la condizione dei mezzi finanziari sufficienti venga esaminata.

UPS precisa che determinati settori faticano a reclutare personale e ritiene che la normativa prevista possa accentuare il problema.

6. Altre proposte

FR propone la creazione di una disposizione su scala nazionale per fissare la durata ammissibile di un'incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio che non implichi la fine della qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 6 Allegato I ALC. In merito sono infatti già stati constatati comportamenti inappropriati.

SO chiede anche di esaminare la possibilità di modificare articolo 13 LPGA riguardo alla definizione del domicilio.

L'UDC avanza numerose proposte tese a migliorare la lotta agli abusi.

VS propone di inserire nell'articolo 82 capoverso 5 OASA l'obbligo, per le autorità migratorie, di comunicare spontaneamente alle autorità di aiuto sociale la mancata proroga o la revoca del permesso di dimora delle persone annunciate.